

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
14 febbraio 2005, n. 53.

Proroga della nomina del commissario straordinario presso l'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma Pag. 21

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 1079.

Legge regionale 16 luglio 1998, n. 30. Adeguamenti ed ottimizzazioni delle reti urbane di trasporto pubblico locale. Anno 2004 Pag. 22

2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2005, n. 55.

Comune di Aprilia (LT). Variante alle N.T.A. del P.R.G. art. 22. Sottozona D2 Industriale adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 7 agosto 1997. Approvazione Pag. 27

3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 68.

Comune di San Giorgio a Liri (FR). Variante al P.R.G. per attrezzature ricettive e di ristoro esistente e di completamento in località Petrose adottata con delibera comunale n. 42 del 1° agosto 2000. Approvazione Pag. 35

4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 69.

Comune di Ciampino (RM). Variante al P.R.G. per il collegamento tra la strada statale dei Laghi e la strada comunale di via Acqua Acetosa con sottopasso della ferrovia Roma-Albano. Delibera consiglio comunale n. 21-bis del 15 marzo 1996. Approvazione Pag. 40

5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 70.

Comune di Mentana (RM). Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. art. 32 sottozona B2, B3, B4, D.C.C. n. 43 del 29 luglio 2003. Approvazione Pag. 46

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 71.

Comune di Valmontone (RM). Nuovo impianto di carburanti da realizzarsi sulla strada provinciale 60/a al km 7+858 in variante al vigente P.R.G., ditta Alaci Anna. Delibera di consiglio comunale n. 16 del 5 marzo 2004. Approvazione. Pag. 57

7 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 87.

Linee guida per l'emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione di azioni di formazione continua ex art. 9 legge 236/93 ed art. 6, comma 4, della legge n. 53/2000. Pag. 65

8 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 95.

Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23. Ripartizione del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. Pag. 68

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 31 gennaio 2005, n. 135.

Reg. CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, determinazione n. 606 del 28 maggio 2002, Misura 1.4 (G) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli». Pronuncia della decadenza totale dell'aiuto della ditta Di Marco Safumi S.r.l. di Viterbo, titolare del progetto codice AGEA n. 3415608094, contributo di Euro 65.001,66. Pag. 70

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 febbraio 2005, n. 293.

Gara regionale per la fornitura annuale di specialità medicinali ed emoderivati per i fabbisogni delle Aziende USL/AO del Lazio. Revoca aggiudicazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2005, Parte III)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 febbraio 2005, n. 345.

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della Misura III.1 (f) «Misure agroambientali» e III.2 (e) «Zone svantaggiate», campagna 2005. Avviso pubblico Pag. 75

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 3 febbraio 2005, n. 260.

Integrazione elenco dei funzionari nominati addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione di infrazioni commesse nelle sedi di lavoro della Giunta della Regione Lazio in materia di divieto di fumo. Leggi n. 584/1975 e n. 3/03 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 78

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 febbraio 2005, n. 308.

Gara regionale per la fornitura annuale di specialità medicinali ed emoderivati per i fabbisogni delle Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio - Specialità «Atenavici».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2005, Parte III)

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 febbraio 2005, n. 718.

Albo regionale delle bande musicali operanti nei comuni del Lazio per il triennio 2005/2006/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2005, Parte III)

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

28 GEN. 2005

ADDI 28 GEN. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - CIARAMELLETTI - GARGANO - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. -71-

OGGETTO:

Comune di Valmontone (RM). Nuovo impianto di Carburanti da realizzarsi sulla strada provinciale 60/a al Km 7+858 in variante al vigente PRG. Ditta Aiaci Anna. Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2004. - Approvazione.



71 9
Oggetto: Comune di Valmontone (RM)). Nuovo impianto di Carburanti da realizzarsi sulla strada provinciale 60/a al Km 7+858 in variante al vigente PRG. Ditta Aiacci Anna. Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2004. - **Approvazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa



Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e assetto del territorio"

Vista la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;



PREMESSO:

Che il Comune di Valmontone (Rm) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 5806 del 29.10.1980 ed è altresì dotato di "Piano dei Carburanti Comunale", aggiornato alla legge n. 8 del 02.04.2001 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.03.2004;

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 05.03.2004 con la quale il Comune di Valmontone (Rm) ha adottato – ai sensi e per gli effetti della citata L.R. n. 8/2001 ed ai sensi della L.R. 36/87 art.4, la variante urbanistica al vigente P.R.G., per la realizzazione di un nuovo impianto di Carburanti sulla strada provinciale 60/a al Km 7+858 modificando la destinazione urbanistica dell'area da zona "E – Agricola" a zona "F – Servizi privati di interesse pubblico – Impianto di carburanti";

Che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 2 osservazioni, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con delibera consiliare n.74 del 28.05.2004;

Rilevato che gli atti relativi alla variante in questione, presentati al Dipartimento Regionale Territorio, sono stati sottoposti all'esame dell'Area 2B.5 – della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Vista la relazione tecnica n. 106349/2004, allegata alla presente delibera quale parte integrante (**allegato A**), con la quale la predetta Area ha espresso, in merito alla variante di che trattasi, parere favorevole con le prescrizioni nella relazione stessa riportate;

Vista la nota n. D2/2A/08/ 138215 del 09.08.2004, con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2/A "Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale", ha espresso – ai sensi dell'art. 13 L. 64/74 e della D.G.R. n. 2649/99 - parere favorevole ai soli fini dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64, sul Progetto in argomento, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Siano rispettate tutte le prescrizioni riportate nella relazione del dr. Leonardo Nolasco, in particolare sia adottata una fascia di rispetto inedificabile in prossimità del Fosso di Valle Copella, come illustrato nelle planimetrie allegare alla relazione geologica;
2. Siano effettuati periodici controlli sulla tenuta dei serbatoi per i carburanti, al fine di evitare la dispersione di sostanze inquinanti;

71 28 GEN. 2005

3. I parametri geotecnici rilevati e ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche e/o prospezioni integrative comprensive di sondaggi geognostici a carotaggio continuo da eseguirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Durante tali indagini, da effettuarsi al di sotto di ogni singola opera d'arte e spinti a profondità superiori a quelle significative da un punto di vista fondazionale, dovranno essere prelevati campioni indisturbati da analizzare in laboratorio geotecnico o, ove ciò non fosse possibile, siano eseguite prove geotecniche in situ.
4. Le indagini di cui al precedente punto 3, dovranno essere finalizzate alla verifica, per ogni nuova costruzione, delle caratteristiche lito-stratigrafiche, dei parametri geomeccanici dei terreni e alla definizione esatta del livello piezometrico e delle sue variazioni stagionali in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo.
5. Il piano di posa delle singole opere d'arte, per evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico;
6. Siano adottate opere di sostegno provvisorie, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
7. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate.
8. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;
9. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Vista la nota n. 113500/D3/06 del 13.10.2004 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area Usi Civici e Diritti Collettivi ha ritenuto, per quanto di competenza, che il progetto in argomento può proseguire il suo iter amministrativo in quanto non risulta la presenza di usi civici sui terreni oggetto dell'intervento stesso;

Vista la nota del n. 5311/31 del 02.12.2003 con la quale l'Unità Sanitaria Locale Roma G – Dipartimento di Prevenzione - ha espresso parere igienico-sanitario preventivo favorevole alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti;

Vista la nota n. 285133 del 02.10.2003 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento, a condizione che, per le benzine e gasolio vengano osservate le norme di sicurezza di cui al D.M. 31.07.1934 ed alla Circolare M.I. n. 10 del 10.02.1969 e successive integrazioni, nonché al disposto della legge regionale Lazio del 10.04.2001, n. 8 ed in particolare:

- a) i serbatoi siano interrati con la generatrice superiore ad un metro dal piano praticabile e ad una distanza non inferiore a m 0,50 dagli altri serbatoi, a m 2,00 da locali cantinati, gallerie e fognature, a m 1 da cavi elettrici, telefonici e tubature del gas;
- b) le colonnine di distribuzione ed i punti di travaso vengano posti ad una distanza non inferiore a m 6,00 dalla verticale di linee elettriche ad alta tensione;
- c) i tubi di saturazione dei serbatoi, muniti di sistemi di intercettazione per la realizzazione dei cicli chiusi, vengano installati all'aperto, a mt 2,50 dal piano praticabile oppure all'interno delle colonnine, nel punto più alto delle stesse, muniti di reticelle tagliafiamma;
- d) le colonnine di erogazione vengano ubicate a distanza non inferiore a mt 9 dalle zone destinate a parcheggio auto;
- e) tra i locali di ristoro (bar, ristoranti, etc) di superficie superiore a 150 mq e/o locali di vendita di superficie superiore a 200 mq, intercorra una distanza non inferiore a 9 mt dalle colonnine di distribuzione delle benzine e miscele;
- f) l'impianto di distribuzione sia provvisto di almeno n. 4 estintori a polvere da 6 kg idonei per fuochi di classe A-B-C-D per ogni colonnina con un minimo di 2 ed un secchiello di sabbia da 10 kg.

Vista la nota n. 75633 del 13.11.2003 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha espresso parere favorevole, ai soli fini fiscali;



71 28 GEN. 2005 6

Ritenuto di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 106349/2004, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;


D E L I B E R A

1. Di approvare la variante urbanistica al vigente P.R.G., per un nuovo impianto carburanti da realizzarsi sulla strada provinciale 60/a al Km 7+858, adottata dal Comune di Valmontone (Rm) con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2004, ai sensi della L.R. 36/87 art. 4, secondo le prescrizioni contenute nella relazione dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 106349/2004, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.
2. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.5 - Urbanistica e Beni Ambientali Centro nell'**Allegato A** e nei seguenti elaborati adottati con delibera consiliare n. 16 del 05.03.2004:
 - Relazione tecnica;
 - Tavola 1/C - Progetto nuovo impianto di distribuzione carburanti;
 - Relazione geologica di cui al parere n. D2/2A/08/ 138215 in data 09.08.2004, del Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 2/A "Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale" a firma del geologo Leonardo Nolasco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




"Allegato A.doc"



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

31 GEN. 2005





Area 2B.5
Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

Allegato A



Prot. 106349/2004

Oggetto: Comune di **Valmontone** (Rm)

Nuovo Impianto di Carburanti da realizzarsi sulla strada Provinciale 60/a al Km 7+858 in variante al vigente PRG. Ditta Aiaci Anna

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2004

Legge Regionale n. 8 del 02.04.2001 art. 10 e legge regionale n. 36 02.07.1987 art. 4

ISTRUTTORIA TECNICA

Con nota 12777 del 28.06.2004 acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 106349 del 30.06.2004, il Comune di Valmontone ha trasmesso gli atti ed elaborati tecnici concernenti la Variante Urbanistica in oggetto.

Detta documentazione è di seguito elencata:

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2004 di adozione della variante urbanistica;
2. Manifesto;
3. Certificato di avvenuto deposito;
4. Attestazione delle osservazioni pervenute;
5. Copia delle osservazioni;
6. Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 28.05.2004, controdeduzioni alle osservazioni;
7. Parere favorevole dell'Azienda USL Roma G, nota n. 5311/31 del 02.12.2003;
8. Parere favorevole a condizione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, nota 285133 del 02.10.2003;
9. Parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane, nota n. 75633 del 13.11.2003;
10. Ricevute richieste pareri Usi civici e art. 13 della legge 64/74.
11. Copia domanda permesso di costruzione dell'Impianto inoltrata al Comune di Valmontone;
12. Elaborato Tecnico composto da:
 - a. Relazione tecnica
 - b. Elaborato grafico in unico foglio "Realizzazione nuovo impianto di distribuzione carburanti sulla strada provinciale 60/a al Km 7+858 asse impianto lato dx direzione Olevano Romano - All'interno della perimetrazione del centro abitato - Via Genazzano".

Con nota 10634/2004 del 30.07.2004, è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:

- parere Usi Civici (di cui alla legge L.R. 3/1/86 n. 1), rilasciato dal Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

- parere ex art. 13 L. 64/74, rilasciato dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- registro protocollo delle osservazioni.

Successivamente, per le vie brevi, è stato integrato il progetto con la produzione dei sottostanti documenti:

- A. Parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 e DGR 2649/99 da parte della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, rilasciato con nota n. D2/2 A /08/ 138215 fascicolo 4185 del 09.08.2004;
- B. Parere Usi Civici ai sensi della lr n. 1/86 e lr 59/95, art. 6 e 7, rilasciato dal Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Area Usi Civici e Diritti Collettivi con nota 113500/13/06 del 13.10.2004, attestante l'insussistenza del "gravame" sulle superfici in questione;
- C. Registro delle osservazioni;
- D. Studio di Inserimento Paesistico, art. 29 e 30 lr 24/98.

PREMESSO

Come è noto con il D.L.vo n. 32/98, il legislatore ha inteso dettare norme per la *razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e la semplificazione del procedimento di autorizzazione*.

La formulazione iniziale dell'art. 2, comma 1 di detto decreto, prevedeva che i comuni *individuassero criteri, requisiti e caratteristiche delle aree* per l'installazione degli impianti di carburante, *anche in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti* (in quest'ultimo caso, la deliberazione comunale costituiva, per espressa disposizione normativa, "adozione di variante", con conseguente soggezione al vaglio della Regione o degli altri enti competenti ai sensi della normativa vigente).

Con le modifiche apportate all'articolo 2 dal decreto legislativo n. 346/99, il legislatore, nel confermare l'obbligo dei comuni di adottare la delibera con i contenuti suddetti (sia relativamente ai criteri, i requisiti, ecc. delle aree, sia la disciplina da applicare alle stesse) ha soppresso l'espressione " anche in deroga agli strumenti urbanistici ", stabilendo, altresì nel comma 1 bis, che: " *la localizzazione degli impianti di carburante costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali o non comprese nelle zone territoriali omogenee A* ".

Nel caso in cui gli interventi di localizzazione riguardino zone territoriali omogenee "A", zone o sottozone del piano regolatore generale sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero quando i criteri contengano delle prescrizioni in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, il Comune deve adottare da parte del Comune, apposita variante urbanistica.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

La legge regionale n. 8/2001 e s.m.i., all'art. 10 comma 1 bis, stabilisce infatti che: "(...) La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche (...)".

L'area interessata dal progetto, ricade sulla fascia di rispetto del fosso denominato " Valle Serena o Capella " (codice repertorio c058_0301), corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, come riportato nella delibera di Giunta Regionale n. 211 del 22.02.2002 – "Ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) della L.R. 24/1998 del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D Lgs. 490/1999 e art. 7 commi 1 e 2 della LR 24/98".

La relativa disciplina paesaggistica, come sopra riportato, non consentirebbe la realizzazione delle opere richieste, senonché, con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2004, il Comune, ai sensi della predetta legge regionale 8/2001, ha adottato la relativa variante urbanistica.

CONSIDERATO

Il Comune di Valmontone è dotato di PRG approvato con DGR 5806 del 29.10.1980. E' altresì dotato di "Piano dei Carburanti Comunale", aggiornato alla legge regionale con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.03.2004.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 05.03.2004, l'Amministrazione comunale di Valmontone, come innanzi detto, ha adottato la variante urbanistica in oggetto, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 8 del 02.04.2001.

Detta area, è ubicata al Km 7+858, lungo la strada provinciale 60/a Via Genazzano, lato destro direzione Olevano Romano - All'interno della perimetrazione del centro abitato – ed è distinta in catasto terreni al foglio n. 12 particelle 70, 145, 146, 230, 231 per una superficie di mq 6.969. Ricade secondo il vigente PRG, come emerge dalla documentazione in atti, in zona E2 – Agricola.

L'area oggetto dell'intervento, è sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 lettera c) del D. L.vo 42/2004, in quanto è lambita dal corso d'acqua denominato " Valle Serena o Capella " (codice repertorio c058_0301), corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, come individuato nella delibera di Giunta Regionale n. 211 del 22.02.2002.

Nell'ambito del PTP ambito n. 8, la zona in cui è compresa l'area interessata dal progetto, ai fini della tutela, è classificata come: "Protezione dei corsi e delle acque pubbliche" normata dall'art. 7 delle NTA in cui, il comma 6 stabilisce che: "(...) I corsi d'acqua e le relative fasce di



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

rispetto debbono essere mantenuti integri e inediticati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inediticate si riduce a metri 50. (...)

Inoltre il comma 11 prevede che:“(...) Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico. (...)

Al comma 12 si legge inoltre che:“(...) I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del S.I.P. di cui agli articoli 29 e 30 (...)”.

Per quanto sopra riportato, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 10 della legge regionale 8/2001, secondo cui: “(...) comma 1 bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche. Comma 1 quater. Nelle zone e sottozone di cui al comma 1 bis la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro (...)”.

A seguito della pubblicazione e deposito degli atti e degli elaborati progettuali della Variante al PRG, in libera visione al pubblico, sono pervenute n. 2 (due) Osservazioni e/o Opposizioni, alle quali l'Amministrazione ha controdedotto con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 28.05.2004.

Si ritiene di poter condividere quanto rappresentato dall'Amministrazione Comunale in merito alle decisioni assunte nei riguardi delle osservazioni.

Nel ritenere ammissibile la predetta variante, occorre che sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. nelle zone e sottozone di cui al comma 1 bis la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro;
2. mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50,00 a partire dall'argine;
3. impegno, con atto formale, a mantenere il vincolo di destinazione sugli immobili contrassegnati con le lettere A e B nella tavola di progetto scala 1:100, per non meno di 20 anni dalla data di approvazione del progetto;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto inoltre che il S.I.P. – Studio di Inserimento Paesaggistico, redatto con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 30 dalla legge regionale 24/98, rappresenta, in maniera esaustiva, le compensazioni e integrazioni per mitigare l'impatto dell'intervento medesimo nei confronti dell'ambiente circostate, si è del

PARERE

Che la variante urbanistica adottata dal Comune di Valmontone, ai sensi della legge regionale 8 del 02.04.2001, con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2004, sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni sopra riportate, con gli indici ed i parametri contenuti nel progetto stesso, la classificazione urbanistica di zona per: "Servizi privati di interesse pubblico – Impianto di carburanti" e possa procedere l'ulteriore corso per l'approvazione da parte della Giunta Regionale.

f.to IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Arch. Demetrio CARINI

f.to DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Paolo RAVALDINI

f.to IL DIRETTORE
Arch. Antonino BIANCO

